

**Regione Siciliana**

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
SERVIZIO – SEDE DI PALERMO

Prot. n. 9265 del 10.11.2014

OGGETTO: Esito riunione tecnica Gruppo Misto della Commissione Politiche Agricole
03.11.2014 alle ore 10.30 – c/o sede presidenza del Consiglio dei Ministri in via della
Stamperia – n.8

All'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Antonino Caleca

Ai Dirigenti Generali
Loro Sedi

Presenti:

Giuseppe Fiore (Segreteria della Conferenza Stato-Regioni), Federica Bega (Segreteria della Conferenza Stato-Regioni), G. Di Genova (MIPAAF), F. Trotta (MIPAAF)

I rappresentanti delle seguenti Regioni: Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Veneto, Puglia + uffici di Roma di Friuli Venezia Giulia, Calabria e Lombardia.

Per la Regione Siciliana:

- *per il Dipartimento Affari Extraregionali – Maria Rita Rubino*

Viene discusso il seguente punto all'odg:

Ordine del giorno:

Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di attuazione dell'art. 152 e seguenti del Regolamento (UE) 1308/2013, recante: “Disposizioni nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazione di produttori e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute”. Cod. Sito 4.18/2014/53

Il Decreto in esame tratta le modalità di riconoscimento, controllo e revoca delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, per tutti i prodotti indicati al comma 1 dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

In esordio di riunione, il rappresentante del Ministero consegna una nuova versione dello schema di decreto in oggetto, puntualizzando quelle che sono le scelte politiche del Ministro sui seguenti punti:

- Non abbassare troppo la guardia sui requisiti;
- Per le AOP di carattere interregionale si vuole che il riconoscimento venga fatto dal Ministero;
- l'obbligo di conferimento da parte dei soci del 75% della propria produzione all'OP;

Interventi:

La Regione Lombardia, tramite email, chiede l'abbassamento del limite del 75% su valori non superiori al 50%-60%. Su questa posizione concordano anche il Lazio e l'Emilia Romagna.

Il MIPAAF, pur comprendendo tale posizione, non concorda e ritiene che tale scelta non assicurerebbe alle OP una dimensione economica competitiva.

La Regione Sicilia richiede la riduzione dei parametri minimi per il settore dei cereali convenzionali e biologico.

L'Emilia Romagna chiede l'eliminazione del riferimento al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102. Su questo il Ministero si riserva di effettuare una verifica.

Si passa all'esame analitico del testo e vengono apportate le seguenti modifiche:

- Art. 1 (ambito e applicazione) viene inserita una nuova lettera che definisce la sezione OP che recita: "*sezione OP: parte di una persona giuridica prevista per statuto e chiaramente definita per un settore, un prodotto o una tipologia merceologica, con specifico riferimento al bilancio*";
- Art. 2 viene demandato al tavolo politico, come richiesto dalla Regione Veneto;
- Art. 3 (Requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori) viene abbassata la percentuale del settore/prodotto di riferimento della produzione Regionale dal 3 al 2% ed è stata introdotta una nuova lettera in cui sono state individuate le deroghe per le OP che trattano vini D.O., bovini e suini di razza autoctona in via di estinzione;
- Art. 3 comma 2: viene introdotta una nuova lettera f) necessaria per specificare i requisiti per il riconoscimento delle OP in merito alla quota di produzione dei soci;
- Art.3 commi 4, 5, 6 e 7 costituiranno un articolo a se stante;
- All'Art. 5 viene riformulato il comma 6;
- Art. 7 (Adeguamento e riconoscimento) viene riformulato il comma 1, il comma 3 viene eliminato e viene introdotto un nuovo comma;
- Art. 9 (Controllo sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento) viene introdotto un nuovo comma 8 che recita: "*nel caso in cui la prevalenza del valore della produzione*

commercializzata non risulti soddisfatta nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'O.P. dovrà trasferire o attivare la propria sede amministrativa nella Regione in cui è stato realizzato il maggior valore della produzione commercializzata” Richiesta della Regione Veneto;

- Art. 11 (disposizioni finali) viene riformulato.

Conclusione

La riunione si conclude con l' **Accordo sul testo** con le modifiche concordate, demandando al tavolo politico l'art.2 (Richiesta Regione Veneto).

Roma 10.11.2014

F.to

Il Referente

Maria Rita Rubino

Visto

Il Dirigente Generale

Dott.ssa Maria Cristina Stimolo